



PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE

Riproduzione cartacea del documento
Protocollo Generale: 2026 / 22169 del 16/04/2026

Approvato con decreto del Presidente numero 72 del 31 marzo 2026; in vigore dal 16 maggio 2026.

INDICE

Art. 1 - Oggetto	pag.	1
Art. 2 - Rappresentanza in giudizio	“	1
Art. 3 - Attività consultiva	“	2
Art. 4 - Adempimenti a carico dei settori dell'Amministrazione Provinciale	“	2
Art. 5 - Status giuridico	“	2
Art. 6 - Composizione dell'Avvocatura Provinciale	“	3
Art. 7 - Altre attività dell'Avvocatura Provinciale	“	3
Art. 8 - Funzioni del responsabile	“	3
Art. 9 - Incarichi ad avvocati esterni	“	3
Art. 10 - Pratica forense	“	4
Art. 11 - Trattamento economico	“	4
Art. 12 - Atti sottratti all'accesso	“	5
Art. 13 - Documenti sottratti all'accesso	“	5
Art. 14 - Entrata in vigore	“	5

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni e le funzioni dell'Avvocatura della Provincia di Treviso.
2. L'Avvocatura costituisce una unità organizzativa autonoma, sostanzialmente estranea rispetto all'apparato amministrativo-burocratico dell'Ente, con esclusione di ogni attività di gestione.
3. L'Avvocatura Provinciale è dotata di autonomia ed indipendenza caratterizzanti la professione forense.

Art. 2
Rappresentanza in giudizio

1. Compito principale dell'Avvocatura Provinciale è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi della Provincia di Treviso attraverso la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione Provinciale nei giudizi in cui essa è parte sia come attrice/ricorrente che come convenuta/resistente, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili, penali e amministrative, per tutti i gradi di giudizio e in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione, di opposizione e di appello, nonché innanzi a collegi arbitrali. L'Avvocatura Provinciale, ai sensi dell'art. 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse della Provincia, tutti gli atti del processo.
2. L'azione, la resistenza e la costituzione in giudizio, la domiciliazione nelle vertenze fuori foro, le transazioni e gli arbitrati nonché gli eventuali incarichi ad avvocati esterni sono autorizzati dal Presidente della Provincia con proprio atto.
3. Il mandato è conferito dal Presidente della Provincia o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente e comprende il potere di rappresentare e difendere l'Ente stesso in ogni stato e grado del procedimento e occorrendo nel processo di esecuzione, il potere di impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati all'Ente quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa e in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione e accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto quanto sia necessario per il buon esito del giudizio.
4. Gli avvocati dell'Avvocatura Provinciale esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio. Svolgono altresì le funzioni previste dalla vigente normativa sulla mediazione e ogni altra funzione prevista dalla legge e riservata alla professione di avvocato.
5. L'Avvocatura Provinciale patrocina e difende i consiglieri, gli amministratori e il personale provinciale nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili e/o penali per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con la Provincia.
6. L'Avvocatura Provinciale, previa stipula di apposita convenzione tra la Provincia e l'Ente

interessato per la disciplina dei rapporti tra le parti e degli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo del personale della stessa Avvocatura, può fornire consulenza giuridica ad altri soggetti pubblici del territorio provinciale, anche in applicazione dell'art. 1, comma 85, lett. d), della Legge n. 56/2014, purché non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con la Provincia.

7. Le prestazioni di cui al comma 6 possono essere svolte a condizione che non costituiscano intralcio allo svolgimento dell'attività dell'Avvocatura Provinciale a favore della Provincia.

Art. 3

Attività consultiva

1. L'Avvocatura Provinciale svolge, altresì, attività di carattere consultivo su questioni giuridiche ad essa proposte e, in particolare, svolge attività di consulenza legale a tutti i Settori della Provincia attraverso la formulazione di pareri scritti e/o orali; fornisce consulenza giuridica e pareri legali su questioni di puro diritto di particolare complessità.
2. I pareri legali, a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, vengono resi dall'Avvocatura Provinciale previa formale richiesta scritta del Dirigente del Settore interessato.

Art. 4

Adempimenti a carico dei settori dell'Amministrazione Provinciale

1. Al fine di consentire una corretta impostazione della difesa dell'Ente, gli uffici provinciali devono trasmettere all'Avvocatura Provinciale una relazione tecnica - descrittiva sulle circostanze che hanno dato origine alla controversia, nonché tutti gli atti e documenti inerenti alla questione stessa.
2. La documentazione di cui sopra deve pervenire all'Avvocatura Provinciale nel termine perentorio indicato dalla stessa, al fine di evitare decadenze e preclusioni processuali che possano compromettere l'esito della lite.
3. Il Settore interessato è tenuto ad aggiornare l'Avvocatura Provinciale degli eventuali sviluppi della questione che ha dato origine alla lite.

Art. 5

Status giuridico

1. Il personale al quale è attribuito il profilo professionale di Avvocato, assegnato stabilmente e in via esclusiva all'Avvocatura Provinciale, è iscritto nell'apposito "Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati", tenuto dall'Ordine degli Avvocati, le cui relative spese di iscrizione sono a carico della Provincia. Detto personale è soggetto alle norme che regolano i rapporti di pubblico impiego relativamente al comparto Funzioni Locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense, rivestendo il duplice status di professionisti legali e dipendenti di una pubblica amministrazione.
2. Gli avvocati esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia ed indipendenza, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni esercitate, nonché delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio dell'ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense.

Art. 6

Composizione dell'Avvocatura Provinciale

1. L'Avvocatura Provinciale è collocata organizzativamente secondo quanto disposto nell'organigramma dell'Ente, in posizione che ne garantisca l'autonomia funzionale.
2. L'Avvocatura Provinciale è composta da personale abilitato ad esercitare la professione forense, iscritto nell'elenco speciale menzionato all'art. 5, inquadrato quale Dirigente Avvocato, ovvero nell'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, con il profilo professionale di Avvocato, nonché da personale amministrativo.
3. La responsabilità dell'Avvocatura Provinciale è affidata a un Dirigente Avvocato, ovvero, in mancanza, al Funzionario Avvocato con incarico di Elevata Qualificazione, al quale è assegnato il ruolo di coordinatore.
4. In mancanza di un Dirigente Avvocato, il Segretario generale viene individuato quale Responsabile referente dello staff, esclusivamente per la direzione e gestione delle attività amministrative interne del servizio legale rispetto alla complessiva organizzazione amministrativa provinciale.

Art. 7

Altre attività dell'Avvocatura Provinciale

1. L'Avvocatura Provinciale suggerisce provvedimenti su situazioni o fatti che possano dare luogo o porre fine a controversie, provvede al recupero dei crediti di spettanza dell'Ente e può autorizzare la dilatazione e la rateizzazione.

Art. 8

Funzioni dell'Avvocato coordinatore

1. L'Avvocato coordinatore di cui all'art. 6, comma 3:
 - a) sovrintende alla struttura, impartendo le opportune disposizioni organizzative;
 - b) determina le direttive inerenti alla trattazione e alla gestione del contenzioso e alle altre competenze assegnate;
 - c) assegna a sé e agli altri avvocati o tratta congiuntamente agli altri avvocati le pratiche e le vertenze, tenuto conto della specializzazione di ciascuno;
 - d) promuove l'esame e le decisioni collegiali delle questioni giuridiche di maggior rilievo;
 - e) sottoscrive gli atti giudiziari;
 - f) presenta semestralmente al Presidente della Provincia apposita relazione sullo stato e sull'esito delle controversie.

Art. 9

Incarichi ad avvocati esterni

1. Con apposita determina dirigenziale, previo decreto del Presidente della Provincia di cui al precedente articolo 2, comma 2, il Dirigente Avvocato responsabile ovvero il Segretario generale, può attribuire ad avvocati esterni la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Provincia, in caso di:
 - a) controversie di particolare complessità;
 - b) eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura Provinciale;
 - c) fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli avvocati

dell'Ente.

2. L'Avvocatura Provinciale può sempre nominare, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte, esperti o consulenti tecnici, sia appartenenti all'Amministrazione che esterni ad essa.

Art. 10

Pratica forense

1. E' consentito lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura Provinciale, ai fini del raggiungimento del periodo obbligatorio, necessario per l'ammissione agli esami di avvocato.
2. Tenuto conto che la suddetta attività, esercitata in forma gratuita, produce risultati di notevole utilità per l'Amministrazione Provinciale, la pratica viene equiparata allo stage e di conseguenza può essere riconosciuto il medesimo rimborso.
3. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione Provinciale.

Art. 11

Trattamento economico

1. Il personale, quale Dirigente Avvocato e/o Funzionario con il profilo professionale di Avvocato assegnato all'Avvocatura Provinciale ha diritto, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114 e successive modifiche, ai compensi professionali solo per le vertenze dell'Ente dallo stesso patrocinate.
2. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite, nella misura dell'80%, tra gli avvocati dipendenti che hanno esercitato il patrocinio, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e della puntualità negli adempimenti processuali, fatti salvi i criteri definiti a livello di contrattazione integrativa. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'Amministrazione.
3. Per sentenza favorevole si intende qualunque provvedimento giurisdizionale che concluda la controversia lasciando sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia:
 - a) le sentenze nelle quali sia rigettata, in tutto o per la parte sostanziale, la domanda giudiziale di controparte;
 - b) le sentenze nelle quali la controparte abbia rinunciato, unilateralmente e senza condizioni, alla domanda o agli atti del giudizio;
 - c) le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse e l'estinzione del giudizio per inattività della parte avversaria.
4. I compensi spettano, altresì, in misura pari ai minimi previsti dalle vigenti tariffe professionali di cui alla legge n. 247/2012, art. 13, comma 6, in caso di sentenza favorevole per l'Ente, ove il Giudice abbia compensato integralmente le spese di giudizio, ivi compreso quello di transazione dopo sentenza favorevole nel limite dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento per l'anno 2013.
5. Il Dirigente Avvocato, qualora assegnato, con apposita determinazione provvede alla liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati dipendenti, con esclusione di quelli

spettanti a sé stesso.

6. Il Segretario generale provvede alla liquidazione dei compensi spettanti al Dirigente Avvocato, nonché a quelli spettanti agli avvocati dipendenti in caso di assenza del Dirigente Avvocato.
7. I compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

Art. 12

Atti sottratti all'accesso

1. Ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della Legge 7.08.1990, n. 241, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 - a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
 - b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

Art. 13

Documenti sottratti all'accesso

1. Ai sensi dell'articolo 24, quarto comma, della Legge 7.08.1990, n. 241, sono sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti:
 - a) rapporti e atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile;
 - b) atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi a giudizi e/o a procedimenti non definiti;
 - c) esposti, denunce e querele nonché il contenuto dei relativi fascicoli.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ex dell'art. 4 del "Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione all'albo pretorio on line" ed entra in vigore decorsi ulteriori 15 giorni ai sensi dell'art. 10 delle preleggi.